

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22397 Anno 2019
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: PAZZI ALBERTO
Data pubblicazione: 06/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7326-2018 proposto da:

DE MARCHI OMAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONE PANTALEONI;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO GL. FEMME EVO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FERRETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA BERNARDINELLO;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2904
19

Alpazzi

avverso il decreto n. 978/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO
PAZZI.

Rilevato che:

1. il Giudice delegato al fallimento di GI. EMME EVO s.r.l.
ammetteva al passivo della procedura in prededuzione il credito
vantato dal dott. Omar De March per l'attività di advisor svolta
nell'ambito della procedura di concordato preventivo che aveva
preceduto la dichiarazione di fallimento, ma collocava in sede
privilegiata il credito del medesimo professionista relativo all'attività di
redazione della dichiarazione Unico 2015 per l'anno 2014 e del
bilancio al 31 dicembre 2015, redazione della dichiarazione Unico 2015
e del bilancio per il periodo ante liquidazione e predisposizione della
certificazione unica per l'anno 2016;

2. il Tribunale di Venezia, con decreto del 5 febbraio 2018, rigettava
l'opposizione proposta escludendo che il credito vantato dal De March
avesse natura prededucibile in applicazione dei criteri di occasionalità e
funzionalità previsti dall'art. 111, comma 2, l. fall. o derivasse da
un'attività di ordinaria amministrazione indispensabile per la procedura
concorsuale;

3. per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Omar De
March affidandosi a tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con
controricorso il fallimento di GI. EMME EVO s.r.l.;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*
cod. proc. civ.;

considerato che:



4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 l. fall.: il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che il criterio cronologico della occasionalità, del tutto autonomo dal collegamento funzionale, era di per sé sufficiente ad attribuire la prededucibilità ai crediti di natura professionale sorti durante la procedura concorsuale;

4.2 la doglianza è manifestamente infondata;

in vero l'art. 111, comma 2, l. fall., considerando prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali, individua i medesimi, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico;

tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l'individuazione del primo criterio non è sufficiente il mero dato cronologico, che va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura (Cass. 20113/2016, Cass. 1513/2014);

non si presta perciò a censure di sorta la statuizione del Tribunale laddove ha escluso la natura prededucibile del credito vantato dal professionista proprio in ragione della necessaria integrazione del criterio cronologico “con quello soggettivo della riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura”;

5.1 il secondo mezzo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 161, comma 7, l. fall.: il Tribunale avrebbe dovuto comunque riconoscere la prededucazione al credito del professionista, tenendo conto che lo stesso derivava dallo svolgimento di atti di ordinaria amministrazione comunque da compiersi, indipendentemente dalla presentazione della domanda di concordato;

5.2 il Tribunale ha negato che “qualsiasi attività di ordinaria amministrazione, espletata in pendenza della procedura concorsuale, debba essere pagata in prededuzione nell’eventuale successivo fallimento” occorrendo invece “un collegamento con il concordato preventivo tale da rendere la prestazione espletata indispensabile per la procedura medesima”;

a fronte di simili affermazioni il motivo in esame non coglie la *ratio decidendi* della decisione impugnata né la critica, ma si limita a insistere perché all’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del bilancio e la predisposizione della dichiarazione fiscale sia riconosciuta la natura di atto di ordinaria amministrazione per il quale non era necessaria alcuna autorizzazione;

il collegio del merito, in una prospettiva argomentativa del tutto diversa, non ha affatto negato la natura di atto di ordinaria amministrazione del conferimento dell’incarico al professionista, ma, ben diversamente, ha sostenuto che non tutti i crediti conseguenti al compimento di atti di ordinaria amministrazione siano prededucibili, ma solo quelli collegati con la procedura concordataria in corso in termini di indispensabilità della prestazione per il buon esito del concordato;

ne discende l’inammissibilità della doglianza, poiché il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare in maniera specifica la *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017);

6.1 il terzo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: il Tribunale non avrebbe considerato che il credito del professionista era relativo ad atti il cui mancato adempimento avrebbe comportato da un lato il sorgere di sanzioni e interessi in capo alla società e in danno ai



creditori sociali, dall'altro il mancato riconoscimento del credito I.V.A. vantato dalla compagine;

6.2 il motivo è inammissibile;

l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017);

non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione degli effetti che avrebbe provocato la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali predisposte dal professionista; tale argomento peraltro è stato espressamente considerato dal Tribunale (a pag. 6, ultimo capoverso, della decisione impugnata), dovendosi perciò escludere il ricorrere dell'omesso esame della questione indicata;

7. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquidate in € 2.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2019.

Il Presidente

